

Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

N. R.G. 4474/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4474/2014 promossa da:

assistito dall'avv. \_\_\_\_\_, ed  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_

ATTORI

contro

BANCA \_\_\_\_\_, assistito \_\_\_\_\_  
te domiciliato in VIA \_\_\_\_\_ STUDIO \_\_\_\_\_

e

dall' avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_

CONVENUTI

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 14

Firmato Da: PIRO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 17838517a259c06d9d0e4f683886053.e1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.**

Con atto di citazione in data 07.10.2014, notificato in data 30.10.2014, i Sigg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

hanno evocato in giudizio, dinnanzi all'instato Tribunale, Banca \_\_\_\_\_

, unitamente al Sig. \_\_\_\_\_ er sentire accogliere le

seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, in accoglimento della presente domanda, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità di entrambi i convenuti, ognuno per i propri titoli (quanto alla Banca ex art. 31 TUF o 2049 c.c.) e per le causali di cui in narrativa, per l'illegittima gestione delle somme di danaro conferite dagli attori e per l'effetto condannare i convenuti, solidalmente, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dagli attori. In particolare:

1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 290.242,83, come sopra e nell'allegata documentazione meglio quantificata e qualificata nelle rispettive causali, o quella maggiore o minore cifra giustizia e che, in caso di contestazioni da parte convenuta, verrà determinata anche a mezzo CTU, oltre, in ogni caso, rivalutazione e interessi, dal di del dovuto e sino al soddisfo.

2) Voglia altresì condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice sig.ra \_\_\_\_\_ a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 66.732,50, come sopra meglio quantificata e qualificata nelle rispettive causali, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia e che, in caso di contestazioni da parte convenuta, verrà determinata anche a mezzo CTU, oltre interessi, dal di del dovuto e sino al soddisfo.

3) Voglia ancora l'Ill.mo Tribunale adito condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'attore \_\_\_\_\_ a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 40.000,00, come sopra meglio quantificata e qualificata nelle rispettive causali, o quella maggiore o minore cifra ritenuta di giustizia e che, in caso di contestazioni da parte convenuta, verrà determinata anche a mezzo CTU, oltre interessi, dal di del dovuto e sino al soddisfo. In ogni caso, qualora i convenuti si dovessero

pagina 2 di 14

Firmato Da: PIRO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPE C.S.P.A. NG CA 3 Serial#: 17836517299069040468386053e1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

*costituire contrastando la domanda giudiziaria, eccependo la legittimità del loro comportamento, si chiede sin d'ora la condanna della stessa ex art. 96 I e/o III comma c.p.p. da quantificarsi in via equitativa in € 25.000,00 per ciascun attore o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice. Voglia in ogni caso l'Ill.mo Tribunale adito valutare se nei fatti come sopra narrati, documentalmente provati o nel corso del giudizio accertati, siano ravvisabili condotte costituenti reato, commesse da soggetti diversi dal per il quale è già stata sporta querela presso la Procura della Repubblica di Salerno, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario. Salvo ogni altro diritto”.*

2. A fondamento di tali domande, è stato dedotto:

- che “gli attori hanno stipulato per diversi anni contratti di investimento in strumenti finanziari promossi dalla Banca per il tramite del promotore finanziario ...

- che “alla data del 16.03.2012 erano vigenti tra gli attori e la Banca P.I., tre distinti contratti, stipulati su moduli predisposti e timbrati dalla Banca convenuta e debitamente sottoscritti dalle parti, in cui era conferito il patrimonio mobiliare dei signori e

1. Contratto n. 604595411 di acquisto strumenti finanziari Fiat Fin and Trade “pronti contro termine” stipulato in data 07.10.2011 per un importo di € 636.626,00 avente un rendimento garantito che prevedeva la restituzione alla scadenza del 04.04.2012 della somma di € 651.104,30 ,allegato in atti ;

2. Contratto n. 604595573 di acquisto strumenti finanziari Fiat Fin and Trade “pronti contro termine” stipulato in data 20.10.2011 per un importo di € 385.000,00 avente un rendimento garantito che prevedeva alla scadenza del 18.04.2012 la restituzione della somma di € 393.104,30 ,allegato in atti ;

pagina 3 di 14

Firmato Da: PIRO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1783 6517 2390 0690 0a 483386e053e1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

3. Contratto n. 60450347 di acquisto strumenti finanziari Fiat Fin and Trade “pronti contro termine” stipulato in data 07.02.2012 per un importo di € 3.205.000,00 avente un rendimento garantito e prevedente alla scadenza del 03.05.2012 la restituzione della somma di € 3.240.378,70 allegato in atti”;

- che “alla data del 03.05.2012, il patrimonio mobiliare degli attori effettivamente conferito, per tramite della Banca P.I., era pari alla somma degli importi da restituire in esecuzione dei tre contratti sopra riportati per totali € 4.285.237,00”;

- che “successivamente a tale data la Banca P.I., che nelle more aveva scoperto l’attività “scorretta” del rimetteva ai signori e la minor somma totale di € 4.000.046,81”;

- che “non veniva invece mai restituita la residua somma di € 285.190,19”;

- che “successivamente gli odierni attori scoprivano che, oltre ad aprire e movimentare il conto corrente sopra indicato, il distraeva le somme lui affidate per l’acquisto di strumenti finanziari pronti contro termine, acquistando invece, a nome degli stessi attori ed utilizzando, anche in questo caso, sottoscrizioni apocriefe, quote di strumenti finanziari ad alto rischio”;

- che “il provvedeva ad utilizzare parte delle somme da lui disinvestite e conferite sul c/c 6585 per corrispondere ai sigg. e il rendimento dei contratti pronti contro termine da loro commissionati ma di fatto mai acquistati dal

- che “alcun doveroso controllo sarebbe stato posto in essere dall’intermediario Banca P.I. in violazione sia dei generali obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. che di quelli specifici riguardanti la responsabilità dell’intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario”;

- che “anche dopo la scoperta dell’attività contra legem sopra evidenziata, ed utilizzando ulteriori sottoscrizioni apocriefe degli attori in data 10.04.2012, venivano disinvestiti tutti gli strumenti finanziari

pagina 4 di 14

Firmato Da: PIPO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 1783165174259d06d90a498388e053e1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017

RG n. 4474/2014

esistenti sui conti titoli e pari a totali € 3.960.684,29 per rimettere poi agli attori (lucrando commissioni e spese) la minor somma di € 3.934.093,04”;

- che “tali disinvestimenti avvenivano tra l’altro nonostante il dott. \_\_\_\_\_ e la signora \_\_\_\_\_ si fossero opposti alle continue richieste, operate dalla Banca convenuta, di sottoscrivere i moduli di disinvestimento delle quote illegittimamente acquistate dal \_\_\_\_\_ utilizzando la loro firma apocrifa”;

- che “in data 04.12.2012, senza alcuna autorizzazione degli attori e pertanto utilizzando l’ennesima sottoscrizione apocrifa di uno di essi veniva disposta la chiusura del c/c 6585 provvedendo a rimettere sul c/c 21291 intestato al dott. \_\_\_\_\_ il saldo residuo di € 65.953,77”; ( riscontrare documentalmente )

- che “tali ulteriori sottoscrizioni apocrife, sembrerebbero opera dello stesso \_\_\_\_\_ ma sono state poste in essere con il necessario nulla osta della Banca”;

- che “nonostante la responsabilità diretta del \_\_\_\_\_ e quella oggettiva solidale dell’intermediario fossero manifeste, la stessa convenuta non accoglieva le richieste attoree” anzi Banca \_\_\_\_\_ fomiva agli attori “una ricostruzione contabile tendente a dimostrare che gli attori avrebbero avuto dalla gestione \_\_\_\_\_ un congruo guadagno patrimoniale”;

- che Banca \_\_\_\_\_ sarebbe responsabile, in solido con il promotore finanziario Sig. \_\_\_\_\_ ex artt. 31, 3° comma D.Lgs. n. 58/98 e 2049 c.c., dei danni asseritamente dagli attori.

3. Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta in data 16.1.2015, Banca \_\_\_\_\_

- ha contestato il fondamento, in fatto ed in diritto, nell’an e nel quantum, di tutte le domande attoree;

- ha eccepito, in subordine, per l’ipotesi in cui controparte avesse fornito specifica allegazione e prova dei danni lamentati nella presente sede giudiziale e della loro eziologica riconducibilità ad illeciti posti in essere dal promotore finanziario Sig. \_\_\_\_\_ di cui la Banca possa essere chiamata a

pagina 5 di 14

Firmato Da: PIFO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 Serial#: 1783651742599069303483886e03e1





Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

rispondere ex art. 31, D.Lgs. n. 58/98, la sussistenza di un comportamento gravemente negligente degli attori, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, II e I comma, c.c.;

- ha formulato domanda di manleva nei confronti del convenuto Sig. \_\_\_\_\_ per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dagli attori.

All'udienza del 12.02.2015 si è costituito in giudizio il convenuto Sig. \_\_\_\_\_ e il Giudice ha concesso alle parti termini per il deposito di memorie autorizzate di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., rinviando la causa per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 1.10.2015.

Con ordinanza in data 3.4.2016, il G.U., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.10.2015:

- ha rigettato l'istanza di ordine di esibizione formulata dagli attori;
- ha rigettato l'istanza di CTU contabile formulata dagli attori; (in proposito si rileva un refuso nell'ordinanza *de qua*, avendo gli attori nella memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. richiesto esclusivamente C.T.U. medica tesa ad accertare l'eventuale danno biologico sofferto da \_\_\_\_\_, capo della domanda successivamente rinunciato)
- ha rigettato l'istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante della Banca convenuta formulata dagli attori;
- ha ammesso l'interrogatorio formale del pf Sig. \_\_\_\_\_ chiesto dagli attori, limitatamente ai capp. nn. 7 e 9;
- ha ammesso la prova per testi chiesta dagli attori, escludendo il cap. n. 18;
- ha fissato per l'assunzione delle prove orali ammesse l'udienza del 28.4.2016. All'udienza del 28.4.2016 è stata assunta la prova testimoniale ammessa e la causa è stata rinviata al 14.7.2016 per la precisazione delle conclusioni.

A tale ultima udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato i termini di legge per il Firmato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

pagina 6 di 14

Firmato Da: PIPO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie# 178365174259d06d90a498386e03e1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha rinunciato “al risarcimento del danno alla salute occorso alla sig.ra

#### Motivi della decisione

La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione.

La vicenda per cui è causa, per come effettivamente riscontrabile e riscontrato, trae origine dalla sottoscrizione da parte degli attori dei contratti di investimento in strumenti finanziari promossi dalla

Banca per il tramite del promotore finanziario - all'epoca regolarmente iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari in virtù di delibera n. 5972 del 12.02.1992 e soggetto preposto a collocare prodotti finanziari P.I. in virtù di mandato conferito in data 29.04.2005 - dr.

I contratti sono risultati essere effettivamente i seguenti:

- Contratto n. 604595411 di acquisto strumenti finanziari Fiat Fin and Trade “pronti contro termine” stipulato in data 07.10.2011 per un importo di € 636.626,00 avente un rendimento garantito che prevedeva la restituzione alla scadenza del 04.04.2012 della somma di € 651.104,30(doc. 1 del fascicolo di parte attrice);
- Contratto n. 604595573 di acquisto strumenti finanziari Fiat Fin and Trade “pronti contro termine” stipulato in data 20.10.2011 per un importo di € 385.000,00 avente un rendimento garantito che prevedeva alla scadenza del 18.04.2012 la restituzione della somma di € 393.104,30 (doc. 2);
- Contratto n. 60450347 di acquisto strumenti finanziari Fiat Fin and Trade “pronti contro termine” stipulato in data 07.02.2012 per un importo di € 3.205.000,00 avente un rendimento garantito e prevedente alla scadenza del 03.05.2012 la restituzione della somma di € 3.240.378,70 (doc. 3).

Il capitale totale conferito in detti contratti era quindi pari ad € 4.226.626,00.

pagina 7 di 14

Firmato Da: PIPO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 1783 6617 2390 0690 48388603 3e1



Per effetto del rendimento garantito indicato nei contratti, il capitale da restituire esposto nei contratti agli investitori era pari ad €€ 4.285.237,00. Successivamente a tale data la Banca P.I., rimetteva ai signori e la minor somma totale di € 4.000.046,81. Non veniva invece mai restituita la residua somma di €285190,19.

Tali contratti sono stati stipulati su moduli predisposti e timbrati dalla Banca convenuta, debitamente sottoscritti sulla scorta di moduli di ordine di compravendita valori mobiliari anche essi predisposti su modulistica Banca timbrati e sottoscritti e proposti dal promotore finanziario incaricato dalla Banca alla gestione del patrimonio mobiliare degli attori. Prive di pregio, sul punto appaiono le deduzioni dell'intermediario tendenti a negare la riferibilità dei suddetti contratti nei suoi confronti. Ebbene, l'esistenza del contratti è supportata documentalmente, poiché risultano allegati, in atti, i moduli di ordine di acquisto di titoli pronti contro termine datati e timbrati rispettivamente del 7 ottobre 2011; 20 ottobre 2011; 7 febbraio 2012. Peraltro, ai suddetti moduli veniva dato riscontro con contratti timbrati su carta intestata prodotti in originale. Né assume rilievo la circostanza

dedotta dai convenuti che gli stessi attori, nonché il consulente di parte dr. Di donna abbiano affermato che le somme non sono state investite nell'acquisto di titoli pronti contro termine, ma in operazioni ben più rischiose... poiché l'affermazione suddetta non fa venir meno la provata natura ontologica del contratti de quibus di Pronti contro termine. Comunque, la docu one attesta che sono state conferite ad Banca ,per il tramite ... le somme esposte nei succitati contratti. Inconferente è il richiamo operato dalla all' esistenza di investimenti effettuati dagli

attori, e rilevati dallo stesso consulente di parte, in quanto riferibili ad epoca anteriore (2005/2006) alla vicenda per cui è causa. Tali evidenze documentali sono corroborate da quelle testimoniali raccolte all'udienza del 28 aprile 2016. In particolare, i testi escussi Dott. e

hanno confermato che gli investimenti effettuati dal erano diversi da quelli commissionati dagli attori, consistenti in acquisto di titoli Pronti contro termine.

Sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sugli istanti, correttamente, l'istituto convenuto cita il disposto di pertinente sentenza della S.C. ( sez. III sentenza n. 115 23.05.2014) affermando che *"In tema di contratti di intermediazione finanziaria, onde pervenire all'affermazione della responsabilità solidale del promotore e dell'intermediario per i danni dall'investitore a causa della condotta del primo, occorre che l'investitore dia prova, non soltanto dell'inadempimento da parte del promotore e/o dell'intermediario finanziario di obbligazioni nascenti dal contratto o dalla legge*

pagina 8 di 14





Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017

RG n. 4474/2014

poste a sua tutela, ma anche del danno e del nesso di causalità tra questo e il dedotto inadempimento

e quindi che l'attore debba fornire specifica allegazione e dimostrazione degli illeciti asseritamente compiuti dal promotore finanziario, della sussistenza di un nesso di cd. "occasionalità necessaria" fra i lamentati illeciti e l'incarico conferito al promotore dall'intermediario autorizzato e sia del danno asseritamente e della sua eziologica riconducibilità ai lamentati illeciti.

Deve però osservarsi, come già dalla documentazione originariamente prodotta, confermata dalla istruttoria esperita, emerga la piena sussistenza di tutti e tre i suddetti punti.

Riguardo alla condotta del , assume rilievo centrale la delibera CONSOB n. 18335 del 03.10.2012 di sospensione dall'Albo del che precisa quanto segue: "PREMESSO che, con nota del 21 maggio 2012 (Prot./MI 12046309 del 31 maggio 2012), Banca

S.p.A. ha comunicato di aver adottato, in data 26 aprile 2012, il provvedimento di recesso per giusta causa nei confronti del sig. *PREMESSO che dalla predetta nota e dalle successive note di*

Banca *del 13 giugno 2012 (Prot./MI 12052956 del 22 giugno 2012) e del 20*

*agosto 2012 (Prot./MI 12070025 del 27 agosto 2012), è emerso che il sig. ha posto in essere,*

*negli anni tra il 2009 ed il 2012, numerose irregolarità nello svolgimento dell'attività di promotore*

*finanziario. In particolare, Banca ha riscontrato che il sig. a*

*nome degli odierni attori ed a loro insaputa, ha aperto, nell'anno 2009, il conto corrente n. 6585*

*presso Banca e, successivamente fino al 2012, ha prelevato dal suddetto*

*conto corrente, sempre nell'inconsapevolezza dei medesimi clienti, la somma di circa 262.000,00 euro*

*mediante emissione di n. 75 assegni bancari, utilizzando di volta in volta le somme sottratte per*

*rimborsare soggetti terzi, creditori del promotore"*

**Nella succitata delibera viene altresì precisato che** "relativamente alla qualificazione dei fatti, in

esito all'istruttoria svolta e avuto riguardo all'ampia documentazione probatoria emersa in esito alle

verifiche svolte da Banca sull'attività del sig. e alla circostanza che lo

stesso promotore ha riconosciuto gli addebiti contestati in una dichiarazione sottoscritta dinanzi ai

pagina 9 di 14

Firmato Da: PIRO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAF C S.P.A. NG CA.3 Serial#: 178385173298d069d0a48388e052e1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

*dirigenti del medesimo intermediario, si ritengono pienamente accertate le violazioni contestate allo stesso promotore”*

La delibera di sospensione veniva poi confermata e pertanto la stessa denuncia della Banca convenuta ha poi portato alla radiazione del                      dall’Albo dei promotori.

Da tali delibere emerge con chiarezza che la Banca                      P.I. ha accertato la condotta illecita del                      Pertanto, è altrettanto indubbio che il                      abbia agito nella qualità di promotore di                      Banca Private Investment , atteso che quest’ ultima, a sua volta, accertava l’ illiceità della condotta tenuta dal loro agente esterno il quale spendeva il nome dell’ istituto per cui collaborava. E’ evidente la pretestuosità dell’ argomentazione contraria spesa dalla Banca; altrettanto, dicasi, con riferimento alla presunta non dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni degli attori sui moduli di apertura del conto corrente 6585 e sugli assegni tratti su tale conto ,essendo state tali firme denunciate come false proprio dalla Banca nell’ ambito del procedimento di radiazione.

In merito al nesso di cd. "occasionalità necessaria" fra i lamentati illeciti e l’incarico conferito al promotore dall’intermediario autorizzato oltre a quanto sopra affermato rispetto all’indubbia circostanza che il                      sia stato radiato proprio a cagione della condotta perpetrata in danno degli attori, rilievo decisivo, assume anche la circostanza che tutti i rapporti attori-                      siano inquadrabili nel rapporto tra clienti Banca – promotore finanziario, per come emergente dalla produzione documentale, anche, del contratto quadro stipulato tra                      Banca                      ed i signori                      in data 02 aprile 2008. In detto contratto, prodotto dagli attori, in allegato alla memoria n. 2 183 VI comma, i clienti e la Banca disciplinavano appunto il rapporto di gestione degli investimenti dando atto che sarebbero avvenuti per il tramite del promotore finanziario Appare inoltre evidente, oltre che provato, che l’ambiente operativo utilizzato dal                      per porre in essere la sua attività illecita sia stato proprio la organizzazione aziendale della Banca convenuta.

pagina 10 di 14

Firmato Da: PIPO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1783 6617 2399 0690 0a 483386e03e1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

Il [redacted] infatti, oltre ad utilizzare moduli di ordine e contrattualistica avente intestazione [redacted] Private Investment (tale circostanza, oltre che di palmare evidenza, non è mai stata disconosciuta e risulta confermata anche dal [redacted] sia nei propri scritti che dalla mancata presentazione al deferito interrogatorio formale con conseguente valutazione a dell'art. 232 cpc) ha anche utilizzato la Filiale di Salerno della Banca per aprire il conto corrente utilizzato per distrarre a scopi privati le somme conferite dagli attori.

Si ribadisce anche sul punto come appaia pretestuosa la difesa della Banca che in giudizio prova a negare tale circostanza pur avendo essa stessa permesso agli attori di scoprire l'esistenza del conto corrente e pur avendo deferito alla CONSOB il suo promotore proprio per tale condotta.

L'unico punto, a parere di questo Giudice, ancora da considerare è l'esistenza di un danno patrimoniale in capo agli attori e la quantificazione dello stesso.

E' certo, per mezzo della produzione dei tre contratti sopra indicati che gli attori hanno provato quanto allegato in fatto, cioè la circostanza che al momento della scoperta della condotta del Banca P.I. avrebbe dovuto detenere la somma da loro affidata al [redacted] pari ad €4.285.237,00, per come risultante e cristallizzato negli ordini di acquisto di titoli "pronti contro termine" di cui ai tre contratti consegnati ai clienti. Non veniva invece restituita la residua somma di € 285.190,19 (pari alla differenza del capitale sopra individuato, € 4.285.237,00 meno la somma restituita, € 4.000.046,81)

Sotto il profilo squisitamente giuridico si rileva che l' art. 31 comma 3 del T.U.F. statuisce: "Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

L'art. 23 comma 6 del medesimo TUF recita poi che "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". In tema di intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 31/3 d.lg. 58/1998 il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è

pagina 11 di 14

Firmato Da: PIPO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie# 178316517425991069034498388e053e1







Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017

distrazione delle somme da loro conferite all' apprendendo la vicenda, n. 4474/2014

per cui è causa solo a seguito di informativa avuta da oltre che dal

dott. e .

In virtù di quanto motivato i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra loro, a risarcire in favore degli attori, la somma di € 285190,19 oltre interessi legali dal di del fatto illecito, individuabile nella data del 03.05.2012, data in cui avrebbero dovuto avere disponibilità della somma totale.

Riguardo all'obbligo di manleva richiesto da Banca nei confronti del convenuto in virtù dell' accertata responsabilità solidale ex art. 31, 3° comma D.Lgs. n. 58/98 e 7049 c.c., nascente da comportamenti illeciti del solo promotore finanziario, si ritiene, che Banca, ha pieno diritto di rivalersi per intero nei confronti del Sig. in quanto autore dei lamentati illeciti, ad avvenuto pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c. dell'art. 1299 c.c. e dell'art. 2055, II comma, c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza

#### P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria eccezione e domanda, così provvede:

- Accerta la illecita gestione delle somme conferite dagli attori da parte dei convenuti e la responsabilità solidale degli stessi;
- L'effetto condanna i convenuti e Bar, oggi, a, p. i loro, al risarcimento dei danni dagli attori ed pari ad € 285.190,19 oltre interessi compensativi nella misura legale dal 03.05.2012
- Dichiaro il convenuto tenuto a manlevare quanto ci posto per i titoli suddetti, da parte della Banca

pagina 13 di 14

Firmato Da: PIPO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - ING CA 3 - Serial#: 1783165174259d06d90a468388e039f1



Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 06/02/2017  
RG n. 4474/2014

- Condanna i convenuti e Banca S.p.A., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite con distrazione ex art. 93 cpc in favore dal procuratore antistatario avv. che liquida in €1241,00 per spese e € 25664,40 per compensi professionali come da scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014 oltre rimb. forfettario , i.v.a. e c.p.a. come per legge

Cosenza, 6 febbraio 2017

Il Giudice  
Fulvia Piro

pagina 14 di 14

Firmato Da: PIRO FULVIA MARIA ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 178316517a259906d90a49d3188e03e1

